

Con sentenza n. 40889 del 1° luglio-7 novembre 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, dall'esame dei molteplici interventi della Corte Costituzionale in materia di imparzialità, emerge un progressivo adattamento del concetto di incompatibilità del giudice determinata da ragioni interne allo svolgimento del procedimento, finalizzate ad evitare che condizionamenti, anche solo apparentemente tali, possano pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attività di giudizio. I termini della relazione di incompatibilità sono due: l'attività pregiudicante e la sede pregiudicata. L'attività pregiudicante può essere costituita da qualunque attività implicante una valutazione sul merito dell'accusa; essa non può essere ravvisata in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in un altro procedimento penale coinvolgente lo stesso soggetto, bensì nella valutazione di merito espressa in ordine alla sussistenza del fatto-reato ovvero alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona. Non può essere, quindi, ragione di pregiudizio la mera conoscenza degli atti, non accompagnata da una valutazione contenutistica di merito, né possono esserlo precedenti determinazioni che abbiano riguardato lo svolgimento del processo ma non il merito dell'accusa, sia pure in seguito ad una valutazione delle risultanze processuali. La sede pregiudicata è quella giudiziale, per tale dovendosi intendere ogni sequenza processuale che, in base ad un esame delle risultanze probatorie, pervenga ad una decisione di merito. Qualora invece la valutazione di merito sia stata espressa in altro procedimento ovvero nello stesso procedimento ma mediante un atto che non presupponga necessariamente una tale valutazione, l'effetto pregiudicante di una eventuale valutazione sul merito dell'accusa deve essere accertata in concreto e devono trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, gli istituti dell'astensione e della ricusazione. In tali casi è configurabile l'astensione per gravi ragioni di convenienza a norma dell'art. 36 lett. h) c.p.p., potendo la stessa trovare applicazione non solo per ragioni extraprocessuali, ma anche in relazione all'attività giurisdizionale, comunque svolta in precedenza dal giudice. Non potendo le situazioni che danno luogo alla astensione-ricusazione avere carattere astratto, esse devono essere sempre oggetto di un puntuale apprezzamento che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante derivante da una valutazione del merito dell'accusa, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo. Il quadro complessivo si completa con il richiamo all'istituto della ricusazione: gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione condividono tutti la finalità di assicurare i mezzi per garantire l'imparzialità del giudice rendendo possibile la rimozione degli ostacoli che, secondo una valutazione astratta e generale, mal si conciliano con la serenità e con la obiettività della decisione. Orbene, l'art. 37, comma 1, lett. a) c.p.p. prevede la ricusazione solo per il caso previsto dall'art. 36, comma 1, lett. g) - che richiama i casi di incompatibilità indicati all'art. 34 -, e non invece per la lettera h), e cioè qualora sussistano gravi ragioni di convenienza. Con sentenza n. 283 del 2000 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Le eventuali valutazioni sul merito della responsabilità penale, idonee a determinare un effetto pregiudicante, devono essere oggetto però di una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione. Attraverso le sentenze n. 306 - 307 - 308 del 1997, n. 113 - 283 del 2000 la Corte Costituzionale ha inoltre ricostruito sistematicamente gli strumenti di tutela del principio dell'imparzialità-terzietà del giudice, con la necessaria sottolineatura della permanenza di una -situazione di non coincidenza tra i casi di astensione e quelli previsti come motivi di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. a), in quanto le altre ragioni di convenienza, come intese dalla sentenza n. 113 del 2000, non costituiscono automaticamente anche ragioni di ricusazione. Le ragioni di questa scelta vanno individuate nella consapevolezza di sottrarre al potere di ricusazione delle parti, una situazione atipica, che potrebbe essere utilizzata in modo strumentale e dilatorio.

La Corte di Cassazione ha costantemente avuto modo di pronunciarsi, con riferimento all'applicabilità dell'istituto della ricusazione nell'ipotesi di indebita manifestazione del convincimento del giudice, evidenziando come l'operatività dell'istituto sia legata esclusivamente alle ipotesi in cui il giudice, anche nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, manifesti indebitamente il proprio pensiero sui fatti oggetto del procedimento, e cioè esprima opinioni sulla colpevolezza o

innocenza dell'imputato (indiziato, indagato) senza alcuna necessità e fuori da ogni collegamento o legame con l'attività giurisdizionale. Al tempo stesso è consolidato il principio secondo cui tra i casi di ricusazione non rientra quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice, in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria, trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore (per quanto riguarda la legittimazione ad emettere il provvedimento) e di obbligo di legge (per quanto concerne l'opinione espressa attraverso la motivazione del provvedimento stesso). In tal senso le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno specificato come l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedurali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (così Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2025, n. 41263 che hanno ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime). Il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. Non costituisce motivo di ricusazione l'aver il giudice deciso questioni di carattere processuale rispetto alle quali non sia stata manifestata alcuna ingiustificata valutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato (Cass. pen., sez. IV, 6 luglio 2017, n. 42024; Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 2014).

## Riferimenti Normativi:

- art. 36, c.p.p.
- art. 37, c.p.p.